



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno

LA DIRIGENTE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395 riguardante il diritto allo studio;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai "Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario", sottoscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dai rappresentanti delle OO.SS. regionali – Comparto Scuola – in data 13/06/2022;

VISTO il proprio decreto prot. n. 5546 del 30/10/2024, con il quale è stato determinato il contingente complessivo di permessi retribuiti concedibili, per ogni singola categoria di personale, per l'anno solare 2025;

VISTE le domande prodotte dal personale docente e dal personale A.T.A. interessato alla fruizione dei suddetti permessi retribuiti per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2025;

VISTO l'art. 6 del citato C.C.I.R./2022, che detta i criteri per la formazione delle graduatorie dei richiedenti il permesso in oggetto;

D I S P O N E

ART. 1: È predisposto l'unito elenco **PROVVISORIO**, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo al personale docente ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2025, in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 13/06/2022.

Ciascun candidato ha titolo a beneficiare dei permessi stessi nel limite del monte ore indicato nell'allegato prospetto, in applicazione dell'art. 1 del citato C.C.I.R./2022. Si precisa che i suddetti permessi possono essere fruiti **ESCLUSIVAMENTE**:

- 1) per la frequenza del **corso oggetto della richiesta**, se coincidente con l'orario di servizio;
- 2) per il **tirocinio**, qualora parte integrante del percorso.

In merito ai corsi a distanza, si riporta quanto precisato all'art. 2 comma 1 lett. F) del C.C.I.R./2019: «la fruizione del beneficio è subordinata all'attestazione della partecipazione alle lezioni mediante la certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro. In particolare deve essere certificata la fascia oraria, coincidente con quella di lavoro, in cui il dipendente potrà seguire le lezioni». Per certificazione si intende quella dell'ente erogatore del corso.

Il personale inserito nelle graduatorie provvisorie a pieno titolo che non sia più interessato al beneficio in oggetto è pregato di inviare immediatamente dichiarazione di rinuncia, per il tramite della scuola di servizio.

ART. 2: È predisposto, altresì, l'elenco del personale docente ed A.T.A. escluso dal suddetto elenco con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato C.C.I.R./2022, è consentito agli interessati produrre a questo Ufficio motivato reclamo, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Ambito Territoriale all'indirizzo www.ustli.it/usp_livorno/.

LA DIRIGENTE

Cristina Grieco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale